



**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO  
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE  
E  
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

# INDICE

<b>PARTE I</b>	<b>7</b>
<b>ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE</b>	
CAPO I	7
DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1	7
REGOLAMENTO - FINALITÀ	
ART. 2	7
INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO	
ART. 3	8
DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO	
ART. 4	8
LA SEDE DELLE ADUNANZE	
CAPO II	9
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E L'UFFICIO DI PRESIDENZA	
ART. 5	9
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	
ART. 6	10
PRESIDENZA DELLE ADUNANZE	
ART. 7	11
FORMA DELLE COMUNICAZIONI	
ART. 8	11
COMPITI DELL'UFFICIO PREPOSTO ALL'ASSISTENZA	
CAPO III	11
I GRUPPI CONSILIARI	
ART. 9	11
COSTITUZIONE	

ART. 10	13
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	
CAPO IV	14
I CONSIGLIERI SCRUTATORI	
ART. 11	14
DESIGNAZIONI E FUNZIONI	
CAPO V	14
COMMISSIONI PERMANENTI	
ART. 12	14
COSTITUZIONE	
ART. 13	15
PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI	
ART. 14	16
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI	
ART. 15	17
FUNZIONI E TIPOLOGIA DELLE COMMISSIONI	
ART. 16	18
COMMISSIONE IN SEDE CONSULTIVA	
ART. 17	18
SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI VERBALI DELLE SEDUTE	
CAPO VI	19
COMMISSIONI SPECIALI	
ART. 18	19
COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI	
<b>PARTE II</b>	<b>20</b>
<b>I CONSIGLIERI PROVINCIALI</b>	
CAPO I	20
NORME GENERALI	

ART. 19	20
RISERVA DI LEGGE	
ART. 20	20
DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA	
ART. 21	21
SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI	
CAPO II	22
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI	
ART. 22	22
DIRITTO DI INIZIATIVA	
ART. 23	23
ORDINE DEL GIORNO	
ART. 24	24
MOZIONI	
ART. 25	25
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, RACCOMANDAZIONI	
ART. 26	27
PRESENTAZIONE E SVOLGIMENTO DURANTE IL CONSIGLIO	
ART. 27	28
DURATA DEGLI INTERVENTI	
ART. 28	28
EMENDAMENTI: PRESENTAZIONE, ESAME E VOTAZIONE	
ART. 29	29
RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	
ART. 30	30
DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	
ART. 31	30
DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI	

ART. 32	31
DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	
ART. 33	31
PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE	
ART. 34	32
ASTENSIONE OBBLIGATORIA	
ART. 35	33
RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO	
<b>PARTE III</b>	<b>34</b>
<b>FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE</b>	
CAPO I	34
CONVOCAZIONE	
ART. 36	34
AVVISO DI CONVOCAZIONE	
ART. 37	35
ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO	
CAPO II	36
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	
ART. 38	36
DEPOSITO DEGLI ATTI	
ART. 39	37
ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE	
ART. 40	38
ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE	
CAPO III	40
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE	
ART. 41	40
ADUNANZE PUBBLICHE E ADUNANZE SEGRETE	

ART. 42	41
ADUNANZE APERTE	
ART. 43	42
TRASMISSIONE VIDEO ON-LINE SUL WEB – REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO – UTILIZZO TELEFONI CELLULARI	
CAPO IV	42
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	
ART. 44	42
ORDINE DELLA DISCUSSIONE	
ART. 45	43
COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI E DEL PUBBLICO	
ART. 46	45
INTERPELLO DI FUNZIONARI E CONSULENTI	
CAPO V	46
ORDINE DEI LAVORI	
ART. 47	46
ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI	
ART. 48	46
DISCUSSIONE - NORME GENERALI	
ART. 49	48
FATTO PERSONALE E RICHIAMO AL REGOLAMENTO	
CAPO VI	49
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO PROVINCIALE - IL VERBALE	
ART. 50	49
LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA	
ART. 51	49
IL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI - REDAZIONE E FIRMA RESOCONTO DEGLI INTERVENTI	

<b>PARTE IV</b>	51
<b>LE DELIBERAZIONI</b>	
CAPO I	51
LE DELIBERAZIONI	
ART. 52	51
FORMA E CONTENUTI	
CAPO II	52
LE VOTAZIONI	
ART. 53	52
MODALITA' GENERALI	
ART. 54	54
VOTAZIONI IN FORMA PALESE E PER APPELLO NOMINALE	
ART. 55	55
VOTAZIONI SEGRETE	
ART.56	57
NUMERO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI	
<b>PARTE V</b>	59
<b>ELEZIONI - NOMINE – DESIGNAZIONI REVOCHE DI COMPETENZA DEL C.P.</b>	
CAPO I	59
NOMINA – DESIGNAZIONE - REVOCA DEI RAPPRESENTANTI	
ART. 57	59
INDIRIZZI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE	
ART. 58	60
NOMINE E DESIGNAZIONI DI NON CONSIGLIERI	
DIMISSIONI REVOCA E SOSTITUZIONI	
ART. 59	62
ENTRATA IN VIGORE	
ART. 60	63
DIFFUSIONE	

**PARTE I**  
**ORGANIZZAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

**REGOLAMENTO - FINALITÀ**

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto della Provincia di Bergamo e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso dell'attività istituzionale del Consiglio si presentano questioni non disciplinate dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal **Presidente della Provincia**, sulla scorta dei principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere dei Capigruppo.

**ART. 2**

**INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Ogni questione relativa all'interpretazione del presente Regolamento deve essere presentata in forma scritta al **Presidente della Provincia**.
2. Il **Presidente della Provincia**, acquisito il parere del Segretario Provinciale, sottopone la questione, nel più breve tempo possibile, al Consiglio che decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.



3. Quando la questione viene sollevata durante l'adunanza e non risulti di immediata soluzione, il **Presidente della Provincia**, ripresi i lavori dopo la eventuale sospensione, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza, sempre attivando la procedura di cui al secondo comma.

### **ART. 3**

#### **DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Tali atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendono necessaria l'adozione.

### **ART. 4**

#### **LA SEDE DELLE ADUNANZE**

1. Le adunanze del Consiglio e degli organismi dal medesimo costituiti si tengono, di norma, presso la Sala Consiliare. Il calendario delle riunioni è stabilito preventivamente dal **Presidente della Provincia**.
2. Nella sala prendono posto il **Presidente della Provincia**, i Consiglieri Provinciali, ed il Segretario della Provincia.
3. Appositi spazi sono assegnati anche ai collaboratori del Segretario, ai Revisori dei Conti ed ai rappresentanti degli organi di informazione.

4. Uno spazio apposito è riservato al pubblico per seguire i lavori del Consiglio.
5. Durante le adunanze, all'esterno della sede vengono esposte le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione Lombardia nonché lo stendardo della Provincia di Bergamo.
6. Nella sala consiliare, durante le adunanze, alle spalle del **Presidente della Provincia**, vanno esposte la bandiera nazionale, dell'Unione Europea e della Regione Lombardia, nonché il gonfalone della Provincia di Bergamo.
7. Allorquando, per particolari ragioni evidenziate nell'avviso di convocazione, l'adunanza non si tenga nella sede provinciale, dovrà esserne dato pubblico avviso, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di inizio.

## **CAPO II**

### **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

#### **ART. 5**

#### **COMPITI E POTERI**

#### **DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

1. Il **Presidente della Provincia** rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Il **Presidente della Provincia** provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente

Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il **Presidente della Provincia** esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del presente Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il **Presidente della Provincia** si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa tanto delle prerogative del Consiglio quanto dei singoli Consiglieri.

4. Il **Presidente della Provincia** presiede l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Capigruppo e la Conferenza dei Presidenti delle commissioni permanenti se costituite.

## **ART. 6**

### **PRESIDENZA DELLE ADUNANZE**

1. Il Consiglio è presieduto dal **Presidente della Provincia**.

2. In caso di assenza o di impedimento del **Presidente della Provincia**, la presidenza è **assunta dal Vice Presidente**, se nominato, e ove anche questi sia assente o impedito, dal Consigliere provinciale che ha riportato il maggior numero di voti individuali sulla base della ponderazione.

3. Le adunanze del Consiglio, indette secondo la Legge e lo Statuto per la convalida degli eletti, sono presiedute dal **Presidente della Provincia**.

## **ART. 7**

### **FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni avvengono a mezzo e-mail, messaggio sms o telefax presso il domicilio eletto del Consigliere.

## **ART. 8**

### **COMPITI DELL'UFFICIO**

#### **PREPOSTO ALL'ASSISTENZA**

1. Tra il personale assegnato all'Ufficio preposto all'assistenza dell'Ufficio di Presidenza, istituito sulla base della dotazione organica e in relazione al programma preventivo dell'attività del Consiglio, il responsabile del Servizio Organi Istituzionali designa il personale cui affidare i seguenti compiti, elencati in via non esaustiva:

- segreteria,
- verbalizzazione degli atti dell'Ufficio,
- tempestiva assistenza ai Capigruppo, ai Presidenti di Commissione e ai Consiglieri con particolare riferimento alla garanzia di piena informazione e documentazione in ordine allo svolgimento delle loro funzioni, il tutto da realizzarsi anche attraverso la gestione di apposita biblioteca.

## **CAPO III**

### **I GRUPPI CONSILIARI**

## **ART. 9**

### **COSTITUZIONE**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, questo gode delle prerogative e della rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

2. I Consiglieri possono costituire Gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. In caso di dissociazione il Consigliere confluirà nel gruppo misto, che se non ancora costituito potrà essere formato, come prima composizione, anche da un solo consigliere. Qualora tale gruppo sia costituito da più di un Consigliere, ad uno solo di questi saranno riconosciute le prerogative del capogruppo. Per la nomina del capogruppo vale la procedura di cui al successivo comma.

4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al **Presidente della Provincia** il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le eventuali successive variazioni.

In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo più anziano secondo la cifra individuale risultante dalla proclamazione del risultato delle elezioni.

5. Ai gruppi consiliari sono assicurati idonei locali, attrezzature per lo svolgimento della loro attività.

6. Ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, che avviene esclusivamente con la pubblicazione sul sito informatico provinciale sono trasmessi via e-mail gli elenchi delle deliberazioni assunte dal Consiglio Provinciale e delle

determinazioni dirigenziali, i cui testi sono a disposizione nella intranet provinciale.

7. Ai Capigruppo consiliari sono altresì trasmesse ai sensi dell'articolo 7 copia degli ordini del giorno, mozioni, interpellanze, interrogazioni e raccomandazioni.

## **ART. 10**

### **CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio, con funzioni di collaborazione con il **Presidente della Provincia** tanto preventivamente che durante le sedute.

2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal **Presidente della Provincia**, o in sua assenza da:

a) **Vice Presidente della Provincia** se nominato;

b) dal Consigliere provinciale che ha riportato il maggior numero di voti individuali sulla base della ponderazione;

3. La conferenza è inoltre convocata dal **Presidente della Provincia** quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Capigruppo.

4. La riunione della conferenza dei Capigruppo è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.

5. I Capigruppo hanno facoltà di delegare in propria vece un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

## **CAPO IV I CONSIGLIERI SCRUTATORI**

### **ART. 11**

#### **DESIGNAZIONI E FUNZIONI**

1. Se sono previste votazioni a scrutinio segreto, all'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il **Presidente della Provincia** designa tre Consiglieri di cui uno scelto tra i membri della minoranza incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal **Presidente della Provincia**. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il **Presidente della Provincia** dispone che la votazione sia ripetuta.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Gli stessi assistono il **Presidente della Provincia** nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

## **CAPO V COMMISSIONI PERMANENTI**

### **ART. 12**

#### **COSTITUZIONE**

1. Il Consiglio, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di Commissioni consiliari permanenti ordinarie, costituite con criterio proporzionale.

2. Il Consiglio, ove ravvisi la opportunità, con votazione palese, istituisce e determina il numero delle Commissioni ordinarie permanenti, le competenze ed il numero dei componenti prendendo atto, per la nomina, delle designazioni presentate dai Gruppi consiliari.
3. La riunione della Commissione è valida quando è presente un numero di componenti che rappresenti almeno la metà dei Consiglieri;
4. Ad ogni Consigliere è data facoltà di partecipare con diritto di parola a tutte le commissioni consiliari permanenti.

### **ART. 13**

#### **PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI**

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente ordinaria è eletto nel seno della stessa, con votazione palese, a maggioranza di voti dei rappresentati.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione convocata dal **Presidente della Provincia**.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente eletto con distinta votazione dopo il Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente presiede il Consigliere della maggioranza che ha riportato il maggior numero di voti individuali sulla base della ponderazione.
4. Il Presidente fissa le adunanze della propria commissione indicando gli argomenti da esaminare a seguito di specifica richiesta del **Presidente della Provincia**.



5. Le convocazioni contengono l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione, dell'ordine del giorno da trattare, con allegata copia delle proposte di deliberazione, e se la seduta non è pubblica deve esserne dato atto nell'avviso di convocazione. Tale convocazione deve essere trasmessa ai componenti della Commissione, nelle forme di cui all'articolo 7, almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza, salvo giustificati motivi d'urgenza: in tal caso la convocazione può avvenire con preavviso telefonico di non meno di 24 ore. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al **Presidente della Provincia**, e ai Capigruppo.

## **ART. 14**

### **FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI**

1. Ogni gruppo porta in ciascuna Commissione permanente ordinaria un numero di voti corrispondente alla propria rappresentanza in Consiglio.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini, i rappresentanti degli organi di informazione, i rappresentanti delle forze economiche e sociali, le rappresentanze di cittadini. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti di cui all'art. 41 del presente Regolamento e di cui all'art. 28 comma 4, dello Statuto.
3. Il **Presidente della Provincia** può partecipare con facoltà di intervento alle riunioni di tutte le Commissioni
4. Ogni gruppo consiliare rappresentato, qualora gli argomenti lo richiedano, può essere assistito da un tecnico esterno di propria

scelta, senza diritto di parola. L'eventuale compenso sarà a cura e spese del gruppo consiliare interessato.

5. La discussione degli argomenti all'ordine del giorno viene introdotta da una succinta relazione del Presidente o membro di Commissione al quale lo stesso abbia delegato l'istruttoria.

6. La votazione è preceduta da discussione alla quale possono partecipare oltre i componenti, tutti coloro che hanno diritto di parola per un tempo non superiore a cinque minuti

7. Nel caso di proposte di delibera complessa, la discussione si svolge per punti.

## **ART. 15**

### **FUNZIONI E TIPOLOGIA DELLE COMMISSIONI**

1. Le Commissioni costituiscono articolazioni del Consiglio ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

Le Commissioni consiliari si riuniscono in sede:

- a) consultiva;
- b) referente;
- c) redigente.

2. Per lo studio di specifici problemi le Commissioni potranno avvalersi della collaborazione di un funzionario designato

dall'Amministrazione, nonché essere integrate con la partecipazione di componenti esterni, senza diritto di voto.

3. Di norma il funzionario o il dirigente responsabile del procedimento è invitato a partecipare senza diritto di voto a tutte le sedute di Commissione che trattino argomenti dallo stesso istruiti. Qualora particolari esigenze istruttorie lo consiglino, il Presidente può avvalersi della presenza del funzionario o del dirigente responsabile del procedimento, previa le necessarie intese.

## **ART. 16**

### **COMMISSIONE IN SEDE CONSULTIVA**

1. In sede consultiva le commissioni esprimono pareri sulle proposte di deliberazione e sugli ordini del giorno di competenza.
2. Terminato l'esame degli atti la commissione esprime, ove richiesto, il proprio parere.

Il Presidente della Commissione trasmette quindi l'intera pratica al **Presidente della Provincia** per le decisioni conseguenti.

## **ART. 17**

### **SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI**

#### **VERBALI DELLE SEDUTE**

1. Nella fase deliberativa le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Provinciale.
2. Spetta al Servizio Organi Istituzionali organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito

preventivo. Il Segretario della commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.

Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione. Tale verbale della Commissione deve contenere l'oggetto ed i punti principali della discussione, i nomi di coloro che vi sono intervenuti, nonché per ciascuna votazione l'orientamento dei singoli Consiglieri presenti. I verbali restano a disposizione dei commissari.

3. Nella fase istruttoria le Commissioni o le sottocommissioni di studio possono nominare tra i propri componenti un consigliere cui affidare le funzioni di verbalizzante.

## **CAPO VI COMMISSIONI SPECIALI**

### **ART. 18**

#### **COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI**

1. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari speciali per l'esame di problemi particolari, nonché per lo svolgimento delle attività contemplate negli articoli 8 secondo comma e art. 15 quinto comma del vigente Statuto Provinciale, stabilendone la composizione, la organizzazione, le competenze, i poteri, la durata e le modalità di funzionamento, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

## **PARTE II**

# **I CONSIGLIERI PROVINCIALI**

### **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **ART. 19**

#### **RISERVA DI LEGGE**

1. L'elezione dei Consiglieri, le procedure di convalida, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito alla Provincia, la surroga dei Consiglieri dimissionari, la decadenza e rimozione, la sospensione dalle funzioni e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

#### **ART. 20**

#### **DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA**

1. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consiliari consecutive senza trasmettere comunicazioni giustificative scritte al **Presidente della Provincia** è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio. Il relativo procedimento è attivato dal **Presidente della Provincia** a norma dell'art. 30 comma 7 dello Statuto della Provincia di Bergamo.

2. La surrogazione del Consigliere decaduto dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il surrogante.

## ART. 21

### SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. Il Consigliere può essere sospeso dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al 1° e 2° comma dell'art. 142 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il **Presidente della Provincia**, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio che prende atto della sospensione decretata.
3. Il Consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito della Provincia, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza della Provincia.
4. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma di legge.

## **CAPO II**

### **PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

#### **ART. 22**

#### **DIRITTO DI INIZIATIVA**

1. Nell'esercizio delle loro funzioni i Consiglieri hanno diritto di presentare:

- ordini del giorno;
- mozioni;
- interrogazioni;
- interpellanze;
- raccomandazioni.

2. L'ordine del giorno consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio nell'ambito delle sue competenze e riferita alla promozione di iniziative o di interventi da parte:

- degli organi competenti;
- degli enti ed organismi appartenenti alla Provincia;
- degli enti ed organismi ai quali essa stessa partecipa;
- del singolo Consigliere.

3. La mozione consiste in una proposta su qualunque argomento sottoposto alla decisione del Consiglio ed anche non rientrante nelle competenze dell'Ente.

4. La mozione d'ordine consiste in una richiesta volta ad ottenere, nella trattazione di un argomento, l'osservanza della Legge, dello Statuto o del presente Regolamento oppure volta ad organizzare lo svolgimento dei lavori della seduta consiliare.

5. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al **Presidente della Provincia** per avere informazioni su un fatto determinato o per conoscere quali provvedimenti siano stati assunti su un argomento.

6. L'interpellanza consiste nella domanda all'interpellato per conoscere gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze o su determinati problemi.

7. La raccomandazione consiste in un invito indirizzato all'Amministrazione o al **Presidente della Provincia** tanto su problemi di interesse locale quanto di rilevanza nazionale o internazionale.

## **ART. 23**

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Limitatamente alle funzioni fondamentali poste in capo alla Provincia, per quelle delegate dalla Regione e per le materie di competenza del Consiglio Provinciale, possono essere presentati ordini del giorno motivati e formulati per iscritto da:

a. **Presidente della Provincia;**

b. Gruppi consiliari o dai singoli Consiglieri.

Ricorrendo l'ipotesi di cui alla lett. a), il **Presidente della Provincia** la iscrive all'ordine dei lavori del Consiglio.

Ricorrendo l'ipotesi di cui alla lett. b) il **Presidente della Provincia**, rimette la pratica al Segretario Generale per l'istruttoria tecnica.

2. Per essere sottoposto al Consiglio ogni ordine del giorno deve, ove necessario, essere stato istruito dal competente servizio.



3. Nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio devono essere indicati i proponenti.

## **ART. 24**

### **MOZIONI**

1. Le mozioni devono essere formulate per iscritto, sottoscritte dai proponenti e trasmesse al **Presidente della Provincia** mediante deposito presso l'Ufficio Organi Istituzionali non più tardi del settimo giorno antecedente l'invio della convocazione del Consiglio. Il **Presidente della Provincia**, dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'art. 23 del presente regolamento, e previa comunicazione ai Capigruppo, è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno. Qualora le mozioni pervengano successivamente al termine di cui sopra saranno iscritte all'ordine del giorno della successiva adunanza.

L'ammissione della trattazione di mozioni aventi carattere di urgenza segue i criteri di cui al successivo articolo 25 comma 2.

2. Le mozioni d'ordine, che hanno la precedenza sulle questioni iscritte all'ordine del giorno e ne possono determinare la sospensione, sono discusse nei termini di cui al successivo articolo 51 e quindi poste in votazione e riguardano esclusivamente:

- l'osservanza della Legge, dello Statuto e del presente Regolamento;
- l'ordine della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio;
- la questione pregiudiziale;
- la domanda di sospensiva della discussione al fine del rinvio della seduta o della momentanea sospensione della stessa.

Nel corso di una seduta la mozione d'ordine per questione pregiudiziale su un medesimo argomento può essere presentata una sola volta.

## ART. 25

### INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, RACCOMANDAZIONI

1. Interrogazioni, interpellanze e raccomandazioni devono essere formulate per scritto, firmate dai proponenti e trasmesse al **Presidente della Provincia** nei termini di cui al precedente articolo 24, c. 1, per essere scritte all'ordine del giorno del Consiglio provinciale previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal 1 comma dell'art. 23 del presente regolamento.

2. Quando le interrogazioni o le interpellanze o le raccomandazioni hanno carattere urgente, possono essere effettuate anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere rimette copia scritta del testo al **Presidente della Provincia**, che, valutata l'effettiva urgenza ai sensi dell' articolo 26 ne fa dare diretta lettura al Consiglio.

3. Uno dei proponenti ha la facoltà di illustrare, per non più di cinque minuti, ciascuna interrogazione, interpellanza o raccomandazione.

4. Nel caso di interrogazioni ed interpellanze, ottenuta la risposta, il Consigliere richiedente dichiara o meno la propria soddisfazione. In tale seconda ipotesi può trasformare l'interpellanza o l'interrogazione in ordine del giorno o mozione che sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva. L'interpellato ha facoltà di replica.

5. Per la risposta alle interpellanze o alle interrogazioni sono previste la forma orale o la forma scritta, quest'ultima deve essere esplicitamente richiesta dai proponenti. La risposta alle interpellanze e alle interrogazioni viene data quando il **Presidente della Provincia** o il Consigliere delegato per la materia dispongono degli elementi necessari e comunque nel termine di 30 giorni. Le risposte orali alle interpellanze, interrogazioni e raccomandazioni vengono iscritte prima degli argomenti di carattere istituzionale, il Consiglio dedica un'ora per la trattazione prima degli altri argomenti, salvo il caso di cui al successivo comma 6.

6. Il **Presidente della Provincia** ha facoltà di indire adunanze specificatamente dedicate a interrogazioni, interpellanze, raccomandazioni e mozioni, e nel caso in cui non venga data risposta o l'ordine del giorno non venga esaurito il **Presidente della Provincia** rinvia ad altra seduta per la discussione delle richieste residue, iscritte d'ufficio all'ordine del giorno della successiva riunione.

7. Se il proponente, l'interpellato o l'interrogato non fossero presenti alla seduta l'interrogazione, l'interpellanza o la raccomandazione s'intende rinviata alla riunione successiva. Se poi il richiedente risultasse assente, senza giustificati motivi, anche alla nuova riunione l'interrogazione, l'interpellanza o la raccomandazione viene considerata decaduta.

8. Dopo la presentazione delle raccomandazioni da parte dei consiglieri non è ammessa discussione.

9. Il **Presidente della Provincia** può disporre che richieste relative ad argomenti connessi siano trattate contemporaneamente.

## ART. 26

### PRESENTAZIONE E SVOLGIMENTO DURANTE IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio non può deliberare, né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
2. In apertura dei lavori di ogni seduta - per ragioni di eccezionale gravità o urgenza opportunamente motivate per scritto, il **Presidente della Provincia** ed i singoli Consiglieri possono richiedere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno per i quali non sia prevista l'adozione di specifici provvedimenti amministrativi aventi la caratteristica di “atto deliberativo”.
3. La richiesta scritta deve pervenire entro la prima ora della seduta al **Presidente della Provincia** il quale può rimettere all'Assemblea la valutazione sull'urgenza invitando il presentatore ad illustrarla per un tempo non superiore a tre minuti. In caso di approvazione la richiesta verrà iscritta all'ordine del giorno.
4. il **Presidente della Provincia**, i Gruppi consiliari e i singoli Consiglieri possono presentare ordini del giorno anche nel corso della discussione di un determinato argomento purché siano ad esso strettamente pertinenti. In tal caso il **Presidente della Provincia** li può porre in discussione e far votare contestualmente all'argomento stesso. Nella discussione che ne segue possono intervenire solo il proponente ed i capigruppo per un tempo massimo di tre minuti ciascuno.

## **ART. 27**

### **DURATA DEGLI INTERVENTI**

1. Salvo casi particolari, regolamentati con apposita norma, i Consiglieri che intendono intervenire nella discussione di un argomento lo comunicano al **Presidente della Provincia** che concede loro la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. Gli ordini del giorno su argomenti all'ordine dei lavori del Consiglio od inseriti d'urgenza sono illustrati dai relativi presentatori con interventi non superiori a tre minuti.
3. Si applicano i criteri di cui all'articolo 48.

## **ART. 28**

### **EMENDAMENTI: PRESENTAZIONE, ESAME E VOTAZIONE**

1. Costituiscono emendamenti le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni o soppressioni del testo di una proposta di deliberazione, ordine del giorno, mozione. Vi sono pertanto emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi.
2. I Gruppi consiliari o singoli Consiglieri possono proporre emendamenti ai provvedimenti in esame prima che sia terminata la discussione.
3. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, sottoscritti e consegnati al **Presidente della Provincia**, il quale ne dà lettura o incarica i proponenti di darne lettura.
4. Gli emendamenti debbono essere posti in discussione secondo il seguente ordine quando riguardano lo stesso argomento:

- soppressivi,

- modificativi,
- aggiuntivi.

5. L'esame di ogni emendamento ha inizio con la illustrazione da parte di uno dei presentatori. Ciascun Consigliere può poi intervenire nella discussione, per una sola volta e per non più di cinque minuti.

6. Gli emendamenti vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.

7. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo, va posto ai voti il mantenimento del testo.

8. Le modifiche agli emendamenti possono essere presentate fino al momento della votazione. Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere riproposti da altri Consiglieri.

## **ART. 29**

### **RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

1. Il **Presidente della Provincia** per le funzioni previste dall'art. 1 comma 85 della 56/2014 nonché per quelle delegate dalla Regione, è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui la richiesta perviene al **Presidente della Provincia** con le modalità di cui all'articolo 24, c. 1.

3. Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno debbono essere accompagnati da una relazione illustrativa.

## **ART. 30**

### **DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Provinciale.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Provinciale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi oppure richiedendoli attraverso l'Ufficio preposto all'assistenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e per quegli atti e procedimenti individuati come segreti o riservati.

## **ART. 31**

### **DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI**

1. I Consiglieri, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti dell'Amministrazione, che di seguito vengono elencati in modo non esaustivo:
  - verbali delle Commissioni consiliari permanenti,
  - verbali di altre Commissioni provinciali istituite per legge,

- bandi e verbali di gara,
- ordinanze e decreti emessi dal **Presidente della Provincia** o dai suoi delegati,
- petizioni, istanze o proposte presentate dai cittadini.

2. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere ed in esenzione dai diritti di segreteria e dal costo di riproduzione.

## **ART. 32**

### **DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

1. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, non hanno diritto ad alcun emolumento (gettone, indennità); hanno diritto ai permessi retribuiti ed al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

2. I Consiglieri, formalmente delegati dal **Presidente della Provincia** a recarsi fuori dal territorio del Comune capoluogo di provincia, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, secondo quanto previsto dalla legge.

## **ART. 33**

### **PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE**

1. Il Consigliere partecipa ai lavori del Consiglio in libero adempimento del mandato a lui conferito.

2. Nel caso di assenza la giustificazione deve avvenire mediante motivata comunicazione scritta, nelle forme di cui all'articolo 7 diretta al **Presidente della Provincia**, il quale ne dà notizia al Consiglio.



3. Il Consigliere che interviene alla seduta dopo l'appello o che si assenta definitivamente dall'adunanza deve avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

## **ART. 34**

### **ASTENSIONE OBBLIGATORIA**

1. Gli Amministratori Provinciali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti la Provincia, le istituzioni, aziende ed organismi dalla stessa dipendenti o soggetti a controllo politico - amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio degli Amministratori Provinciali, sia dei loro coniugi o ascendenti e discendenti e affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi a medesimi.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario provinciale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario provinciale.

## **ART. 35**

### **RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO**

1. I Consiglieri Provinciali sono responsabili, personalmente, dei voti espressi a favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Ai Consiglieri si applicano le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal 1° e 4° comma dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 nonché dalla legge n. 20/1994 e successive modifiche e integrazioni.

# **PARTE III**

## **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

### **CAPO I**

#### **CONVOCAZIONE**

#### **ART. 36**

#### **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal **Presidente della Provincia** nelle forme di cui all'articolo 7. Nel caso di assenza o di impedimento, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norma di Legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.

Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
5. Nei termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
6. Per adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti, occorre darne avviso ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti nelle forme di cui all'articolo 7.
8. Il mancato rispetto del termine per la convocazione è sanato dalla presenza del Consigliere all'adunanza del Consiglio.

## **ART. 37**

### **ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO**

1. L'ordine del giorno dei lavori, formato come previsto dallo statuto, contiene l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio.
2. Spetta al **Presidente della Provincia** stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie decisioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al **Presidente della Provincia** ed ai Consiglieri.

4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione seduta segreta, gli argomenti per i quali ne ricorrono le condizioni. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

5. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

6. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria, assicurandone il tempestivo recapito:

- ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ai responsabili dei Settori;
- ai quotidiani con diffusione provinciale, nonché agli organi d'informazione, stampa e radiotelevisione che ne presentano richiesta.

## **CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

### **ART. 38**

#### **DEPOSITO DEGLI ATTI**

1. Le proposte di deliberazione devono essere depositate in copia presso l'Ufficio del Segretario Generale a disposizione dei Consiglieri contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.

Copia delle suddette proposte di deliberazione è altresì trasmessa nei modi di cui all'articolo 7 a ciascun Consigliere.

2. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Provinciale od in altro Ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno

dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

## **ART. 39**

### **ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE**

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati, escludendo dal computo il **Presidente della Provincia**.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il **Presidente della Provincia** dispone che si rinnovi l'appello.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il **Presidente della Provincia** ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello, effettuato all'inizio dell'adunanza, la presenza in aula del numero di Consiglieri richiesto per la legalità della riunione è presunta. Quando un Consigliere, nel corso della seduta, chieda la verifica del numero legale dei presenti, il **Presidente della Provincia** deve far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e disporre la ripetizione dell'appello. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti sia inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

## **ART. 40**

### **ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE**

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escludendo dal computo il **Presidente della Provincia**.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia, i seguenti atti:

- la costituzione delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere in dette materie;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal **Presidente della Provincia** e la convocazione viene effettuata nelle forme di cui all'articolo 7;

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso nelle forme di cui all'articolo 7 da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della



loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

8. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

### **CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

#### **ART. 41**

#### **ADUNANZE PUBBLICHE E ADUNANZE SEGRETE**

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo comma.
2. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta:
  - a) quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone;
  - b) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
  - c) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi della Provincia.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e

comportamenti di persone, il **Presidente della Provincia** interrompe la seduta e dopo aver consultato i Capigruppo ne decide, se del caso, il proseguimento in seduta segreta disponendo che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Provinciale o chi lo sostituisce.

## **ART. 42**

### **ADUNANZE APERTE**

1. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il **Presidente della Provincia** può convocare il medesimo in adunanza aperta nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze, il **Presidente della Provincia**, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno o illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio

stesso e non possono essere deliberati impegni di spesa a carico della Provincia.

### **ART. 43**

#### **TRASMISSIONE VIDEO ON-LINE SUL WEB – REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO – UTILIZZO TELEFONI CELLULARI**

1. E' sempre consentita la trasmissione live e on-line sul web delle sedute del Consiglio, tranne nel caso di seduta segreta. Sono altresì consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze pubbliche ai fini della sola attività documentale della Provincia di Bergamo. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei casi in cui debba essere assicurato il diritto di cronaca da parte degli organi di informazione, iscritti al Registro del Tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del **Presidente della Provincia**.

2. Durante lo svolgimento delle sedute consiliari l'uso di telefoni cellulari è consentito purché in modalità silenziosa.

### **CAPO IV**

#### **DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

### **ART. 44**

#### **ORDINE DELLA DISCUSSIONE**

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata

dal **Presidente della Provincia**, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. I Consiglieri che intendono prendere la parola ne fanno richiesta al **Presidente della Provincia**.

3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra Consiglieri. Ove essi avvengano, il **Presidente della Provincia** interviene invitando il Consigliere iscritto a proseguire diffidando gli altri dal persistere.

4. Solo al **Presidente della Provincia** è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Ove il Consigliere non si attenga, il **Presidente della Provincia**, dopo averlo vanamente invitato, gli toglie la parola.

## **ART. 45**

### **COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI E DEL PUBBLICO**

1. Il **Presidente della Provincia** ha il dovere di richiamare gli oratori che si discostino dall'argomento in discussione, che interrompano o turbino la regolarità dell'adunanza.

2. In modo particolare, se un Consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il **Presidente della Provincia** lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel resoconto della seduta.

3. Se un Consigliere trascende ad ingiurie, minacce o vie di fatto o provochi tumulti, il **Presidente della Provincia** formula nei suoi

riguardi la censura e può disporre l'allontanamento dello stesso Consigliere dall'aula per il periodo restante della seduta.

4. Il richiamo e la censura possono essere revocati dal **Presidente della Provincia**, sentite le spiegazioni del Consigliere.

5. Il Consigliere colpito dai provvedimenti del **Presidente della Provincia** ha facoltà di appellarsi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il quale decide entro la seduta successiva.

6. Se un Consigliere non ottempera all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e impartisce le disposizioni necessarie perché l'ordine sia eseguito.

7. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nello spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Non è consentita la possibilità di intervento da parte del pubblico alle sedute dell'organo consiliare, e neppure l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

8. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al **Presidente della Provincia**, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'assistenza della forza pubblica.

9. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del **Presidente della Provincia** e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta

10. Quando da parte di coloro che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il **Presidente della Provincia** dopo averli verbalmente invitati a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare il loro l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

11. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del **Presidente della Provincia**, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il **Presidente della Provincia**, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta ed il Consiglio deve essere riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

## **ART. 46**

### **INTERPELLO DI FUNZIONARI E CONSULENTI**

1. Il **Presidente della Provincia**, su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala funzionari o dirigenti provinciali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal **Presidente della Provincia** e dai Consiglieri, i predetti

funzionari e i dirigenti provinciali, consulenti e professionisti, vengono congedati restando a disposizione se in tal senso richiesti.

## **CAPO V ORDINE DEI LAVORI**

### **ART. 47**

#### **ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI**

1. Concluse le formalità preliminari, il **Presidente della Provincia** può tenere celebrazioni, commemorazioni o riferire su argomenti estranei all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del **Presidente della Provincia** o su richiesta di un Consigliere. Nel caso di opposizione decide il Consiglio, con votazione a maggioranza, senza discussione.
3. Nessun argomento può essere sottoposto alla discussione né deliberato dal Consiglio qualora non risulti iscritto all'ordine del giorno della seduta.
4. Le sedute del Consiglio possono essere sospese per non più di dieci ore. Qualora l'interruzione ecceda tale termine la seduta viene dichiarata chiusa e rinviata a nuova convocazione.

### **ART. 48**

#### **DISCUSSIONE - NORME GENERALI**

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il **Presidente della Provincia** dà, nell'ordine di prenotazione, la

parola ai Consiglieri che hanno chiesto di intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Il **Presidente della Provincia** e il Consigliere delegato per materia possono intervenire brevemente in qualsiasi momento della discussione.

3. Il **Presidente della Provincia** e il relatore possono replicare in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.

4. Il **Presidente della Provincia**, dopo che su un argomento sono intervenuti tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

5. Il Consiglio, su proposta del **Presidente della Provincia** o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio. Ciò può avvenire tuttavia a condizione che almeno un rappresentante per gruppo abbia avuto la possibilità di esprimersi, ovvero vi abbia rinunciato.

6. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il **Presidente della Provincia** invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può togliergli la parola.

7. Nessun intervento può essere sospeso e rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.

8. Gli interventi dei consiglieri delegati non devono superare il tempo strettamente necessario per una compiuta e sintetica illustrazione degli argomenti. Spetta al **Presidente della Provincia** vigilare sull'applicazione della presente norma.



9. All'esito della discussione ciascun gruppo può illustrare le ragioni del voto mediante dichiarazione espressa, di norma, dal capogruppo o persona da lui delegata per un tempo non superiore a cinque minuti. Parimenti può illustrare le ragioni del proprio voto il Consigliere dissenziente.

10. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative al bilancio preventivo ed al conto consuntivo. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

## **ART. 49**

### **FATTO PERSONALE E RICHIAMO AL REGOLAMENTO**

1. Costituisce “fatto personale” l'attribuzione di condotte o fatti ritenuti lesivi od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle ovunque espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; spetta al **Presidente della Provincia** decidere se il fatto sussista o meno.

3. L'intervento per fatto personale non può superare, di norma, salvo diversa valutazione del **Presidente della Provincia**, i cinque minuti.

4. In qualsiasi momento il Consigliere può chiedere la parola per richiamare le norme del regolamento qualora riscontri che il Consiglio se ne sia discostato.

**CAPO VI**  
**PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO PROVINCIALE -**  
**IL VERBALE**

**ART. 50**

**LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO**  
**ALL'ADUNANZA**

1. Il Segretario Provinciale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al **Presidente della Provincia** di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

**ART. 51**

**IL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI - REDAZIONE E**  
**FIRMA RESOCONTO DEGLI INTERVENTI**

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal Consiglio.

2. Alla sua redazione provvede il Segretario Provinciale.

3. Il verbale riporta l'indicazione del Presidente dell'assemblea, dei Consiglieri presenti come degli assenti precisando se questi debbano ritenersi giustificati, la data, il luogo e tipo della seduta, nonché se debba ritenersi di prima o seconda convocazione, i nomi dei Consiglieri intervenuti nella discussione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti di ogni proposta. Dal verbale deve risultare quando la seduta abbia luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto; nelle votazioni palesi

dovranno risultare i nomi dei Consiglieri contrari e di quelli astenuti con l'indicazione del gruppo di appartenenza.

4. L'attività del Consiglio è integralmente riportata su nastro magnetico.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive non debbono essere riportate nel resoconto salvo che, nel corso della medesima adunanza, ne faccia esplicita richiesta l'interessato.

6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali della Provincia, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

7. Il verbale delle deliberazioni e il resoconto integralmente trascritto della seduta sono firmati dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario provinciale.

8. Il verbale ed il resoconto sono depositati a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.

9. All'inizio della riunione il **Presidente della Provincia** chiede al Consiglio se vi siano osservazioni al verbale e al resoconto depositati e quindi li pone in votazione.

10. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso discutere del merito dell'argomento. Il **Presidente della Provincia** interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata.

Se vengono manifestati dissensi possono prendere la parola un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non

più di tre minuti. Dopo tali interventi il **Presidente della Provincia** pone in votazione la proposta di rettifica.

11. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario provinciale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

12. I registri dei verbali e dei resoconti delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio provinciale a cura del Segretario provinciale e disponibili per la consultazione dei Consiglieri presso il Servizio Organi Istituzionali; i Consiglieri potranno richiederne copia, anche parziale, su supporto informatico.

## **PARTE IV**

### **LE DELIBERAZIONI**

#### **CAPO I**

#### **LE DELIBERAZIONI**

#### **ART. 52**

#### **FORMA E CONTENUTI**

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio deve contenere tutti gli elementi necessari per essere valido. Tutti gli atti devono essere motivati. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile, rispettivamente del responsabile del Servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri devono essere inseriti nella

deliberazione e gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

2. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere, precisandone i motivi.

3. Qualora nel corso del dibattito vengano presentati emendamenti al testo della deliberazione, questi - se necessario - dovranno avere preventivamente acquisito i pareri di legge a pena di inammissibilità. Il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione.

4. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario provinciale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente formale, senza alterarne il contenuto.

## **CAPO II LE VOTAZIONI**

### **ART. 53**

#### **MODALITA' GENERALI**

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la Legge o lo Statuto dispongano diversamente.

5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
  - emendamenti soppressivi;
  - emendamenti modificativi;
  - emendamenti aggiuntivi;
- per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri abbia richiesto che siano votati per punti, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario in conformità a quanto in precedenza deciso.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- per i regolamenti il **Presidente della Provincia** invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
- per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dal dirigente del servizio finanziario sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti alla approvazione preliminare di eventuali variazioni.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

## **ART. 54**

### **VOTAZIONI IN FORMA PALESE E PER APPELLO NOMINALE**

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o mediante utilizzo del sistema di votazione elettronico.

2. Il **Presidente della Provincia** pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario provinciale, il **Presidente della Provincia** ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del **Presidente della Provincia**, i Consiglieri scrutatori.
5. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del **Presidente della Provincia** o di almeno un quinto dei Consiglieri.
6. Il Segretario Provinciale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal **Presidente della Provincia**, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
7. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

## **ART. 55**

### **VOTAZIONI SEGRETE**

1. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata mediante schede predisposte dalla Segreteria provinciale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento; nel caso di votazioni elettive ciascun Consigliere riporta nella scheda il nome o i nomi



di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

2. L'indicazione nella scheda di nominativi in sovrannumero rispetto al previsto determina la nullità della scheda.

3. Quando la Legge, gli Statuti od i Regolamenti stabiliscono che nel numero dei candidati deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il **Presidente della Provincia** stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al **Presidente della Provincia**, affinché ne sia preso atto a verbale.

5. Terminata la votazione il **Presidente della Provincia**, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

6. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il **Presidente della Provincia** annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

8. La votazione a scrutinio segreto deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

9. Dello spoglio delle schede è redatto verbale firmato dal **Presidente della Provincia**, dagli scrutatori e dal Segretario, portante il numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti, delle schede valide, nulle, bianche, dei voti assegnati a ciascun candidato.

## **ART. 56**

### **NUMERO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto e dal presente Regolamento, per i quali si richiede un quorum particolare, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento

posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il **Presidente della Provincia** conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

## **PARTE V**

# **ELEZIONI - NOMINE – DESIGNAZIONI REVOCHE DI COMPETENZA**

## **DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

### **CAPO I**

## **NOMINA - DESIGNAZIONE REVOCA DEI RAPPRESENTANTI**

### **ART. 57**

## **INDIRIZZI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE**

1. Il Consiglio stabilisce gli indirizzi cui il Presidente dell'Amministrazione dovrà attenersi per la nomina o la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della Provincia o da essa dipendenti o controllati.
2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento od entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Quando il Consiglio non delibera le nomine di sua competenza entro il termine previsto dal precedente comma, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dei relativi oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Amministrazione, sentiti i Capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

## **ART. 58**

### **NOMINE E DESIGNAZIONI**

#### **DI NON CONSIGLIERI**

#### **DIMISSIONI REVOCA E SOSTITUZIONI**

1. La nomina e la designazione di rappresentanti della Provincia, non Consiglieri, negli organi degli enti, aziende, società ed istituzioni, sono regolate dalle norme di cui ai precedenti articoli e da quelle del presente articolo.

2. Il **Presidente della Provincia**, comunica ai Capigruppo consiliari l'elenco dei rappresentanti che il Consiglio deve eleggere in enti, aziende, società ed istituzioni.

3. Entro il termine di dieci giorni da tale comunicazione i soggetti indicati nel comma precedente possono far pervenire al **Presidente della Provincia** le proposte di candidatura, alle quali si aggiungono quelle espresse dal Presidente. Ciascun soggetto esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o designare.

4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

- incarico per il quale viene avanzata la proposta;
- dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- titolo di studio;
- curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
- elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta.

Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato. Le proposte sono firmate dal responsabile del gruppo o dei gruppi proponenti.

5. Il Consiglio è convocato successivamente, con iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza tutte le nomine e designazioni che devono essere effettuate nel corso della stessa. Le candidature presentate e la documentazione allegata, sono depositate con gli schemi dei provvedimenti deliberativi di nomina da adottare. L'elenco dei candidati è comunicato dal **Presidente della Provincia** ai Consiglieri al momento della trattazione di ciascun provvedimento di nomina.

6. La deliberazione avviene mediante voto segreto.

7. Divenuta esecutiva la deliberazione di nomina il **Presidente della Provincia** ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a dichiarare:

- l'accettazione della carica;
- l'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità e di ineleggibilità alla stessa;
- l'attestazione dell'inesistenza di conflitti d'interesse con l'incarico da assumere.

Ricevuta la dichiarazione predetta il **Presidente della Provincia** comunica la nomina all'ente interessato, trasmettendogli copia della deliberazione.

8. Le persone nominate o designate dal Consiglio a rappresentare la Provincia, sono tenute, nell'espletamento del loro mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal medesimo.

9. Le persone nominate o designate dalla Provincia sono tenute ad inviare al **Presidente della Provincia** una relazione annuale dell'attività svolta, da trasmettersi ai Capigruppo consiliari e depositarsi a cura del Segretario Provinciale agli atti della seduta del Consiglio. Il **Presidente della Provincia**, ove ne ravvisi la necessità, può richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno per consentirne la discussione.

10. Per protratte assenze senza giustificati motivi la persona nominata o designata può essere dichiarata decaduta dall'incarico applicando a tale scopo il disposto dell'art. 30, c. 7, dello Statuto della Provincia di Bergamo.

11. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione, su proposta del **Presidente della Provincia**, con le modalità di cui all'articolo 67.

## **ART. 59**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga le precedenti compilazioni, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio provinciale per quindici giorni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 2 dello Statuto al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore dello stesso e determinare il termine iniziale per l'eventuale impugnazione, nonché sul sito informatico della Provincia.

## **ART. 60**

### **DIFFUSIONE**

1. Copia del presente regolamento è inviata dal **Presidente della Provincia** ai Consiglieri in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il **Presidente della Provincia** dispone l'invio di copia del regolamento al Collegio dei Revisori dei Conti, ai Dirigenti dell'Ente, agli Enti, Società e Consorzi partecipati, a coloro che hanno rapporti continui e funzionali con la Provincia di Bergamo.